

**DELIBERAZIONE 26 MAGGIO 2016
260/2016/E/EFR**

SEGUITI AMMINISTRATIVI IN ESITO ALLA VERIFICA ISPETTIVA EFFETTUATA DAL GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI – GSE S.P.A., IN AVVALIMENTO DA PARTE DELL’AUTORITÀ, SULL’IMPIANTO DENOMINATO PIAZZOLA BIOGAS 1 DI CORTEOLONA (PV), DELLA SOCIETÀ A2A AMBIENTE S.P.A.

**L’AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 26 maggio 2016

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e successive modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99 (di seguito: legge 99/09);
- il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 29 aprile 1992, n. 6, come modificato dal Decreto del Ministro dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato 4 agosto 1994 (di seguito: provvedimento CIP 6/92);
- la deliberazione dell’Autorità 9 gennaio 2006, n. 2/06 (di seguito: deliberazione 2/06);
- la deliberazione dell’Autorità 21 dicembre 2009, GOP 64/09 (di seguito: deliberazione GOP 64/09);
- il vigente Protocollo di Intesa relativo ai rapporti di collaborazione fra l’Autorità e la Guardia di Finanza;
- la convenzione per la cessione destinata di energia elettrica stipulata in data 16 marzo 2006 (di seguito: convenzione del 16 marzo 2006), ai sensi dell’articolo 22, comma 4, della legge n. 9 del 1991, tra l’allora Gestore del sistema elettrico – GRTN S.p.a. (attualmente Gestore dei servizi energetici – GSE S.p.a., di seguito: GSE) e la società Fertilvita S.r.l., per una potenza netta di 1.200 kW, con riferimento a quattro gruppi di generazione alimentati con biogas sito nel comune di Corteolona (PV) (di seguito: convenzione del 16 marzo 2006);
- la convenzione per la cessione destinata di energia elettrica, stipulata in data 12 maggio 2006 (di seguito: convenzione del 12 maggio 2006), ai sensi dell’articolo 22, comma 4, della legge n. 9 del 1991, tra l’allora Gestore del sistema elettrico – GRTN S.p.a. (attualmente GSE) e la società Fertilvita S.r.l., per una potenza netta di 1.150 kW, con riferimento a quattro gruppi di generazione alimentati con biogas siti nel comune di Corteolona (PV) (di seguito: convenzione del 12 maggio 2006);
- il processo verbale redatto dal Nucleo ispettivo del GSE e sottoscritto dal delegato rappresentante della società Ecodeco S.r.l., con sede legale in Corso di Porta

Vittoria 4, 20122 Milano (MI), a seguito del sopralluogo effettuato nei giorni 5 e 6 luglio 2012;

- il rapporto redatto dal Nucleo ispettivo in data 8 novembre 2012 e ricevuto dal GSE in data 15 novembre 2012 (prot. GSE n. A20120301945);
- la documentazione trasmessa dalla parte al GSE nell'ambito delle attività istruttorie in oggetto;
- la nota finale del GSE, del 28 novembre 2012, trasmessa alla parte e all'Autorità per i seguiti di competenza (prot. GSE n. P20120213039, prot. Autorità n. 39634/A del 4 dicembre 2012);
- la nota del 12 maggio 2015 (prot. Autorità n. 15330), trasmessa dagli Uffici dell'Autorità al GSE con una richiesta di approfondimenti istruttori in merito all'energia assorbita dai servizi ausiliari dell'impianto e il relativo riscontro del GSE in data 19 ottobre 2015 (prot. GSE n. P20150079664, prot. Autorità n. 30695/A del 19 ottobre 2015);
- la nota dell'Autorità del 26 gennaio 2016 (prot. Autorità n. 2170), con cui sono state rappresentate alla parte le conclusioni dell'istruttoria, e le note di A2A Ambiente S.p.a. (di seguito: A2A Ambiente o la parte) del 30 marzo 2016 (prot. A2A 2016 – AMB 782-P, prot. Autorità n. 9558/A) e del 13 maggio 2016 (2016-AMB-001194-P, prot. Autorità n. 0013943/A).

CONSIDERATO CHE:

- ai sensi dell'articolo 27, comma 2, della legge 99/09, l'Autorità si è avvalsa del GSE per svolgere le verifiche e i sopralluoghi sugli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, da fonti assimilate alle rinnovabili e sugli impianti di cogenerazione;
- con riferimento all'impianto denominato Piazzola Biogas 1, tra la società Fertilvita S.r.l. e il Gestore del sistema elettrico – GRTN S.p.a., sono state stipulate due distinte convenzioni di cessione, in data 16 marzo 2006 e in data 12 maggio 2006;
- con effetti dall'1 luglio 2009 è stata realizzata la fusione per incorporazione della società Fertilvita S.r.l. in Ecodeco S.r.l., che è subentrata nella titolarità delle convenzioni di cui al precedente alinea;
- dal mese di giugno 2013 la società Ecodeco S.r.l. ha mutato la propria ragione sociale in A2A Ambiente;
- nei giorni 5 e 6 luglio 2012 si è svolta la verifica ispettiva presso l'impianto di produzione di energia elettrica alimentato a biogas, denominato Piazzola Biogas 1, previo avviso di ispezione notificato dal GSE alla parte in data 11 giugno 2012 (prot. GSE/P20120102566);
- la verifica ispettiva era finalizzata ad accertare, tramite sopralluogo, la sussistenza dei presupposti e dei requisiti, oggettivi e soggettivi, per il riconoscimento dei prezzi incentivanti di cui al provvedimento Cip 6/92;

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- i principali esiti della verifica ispettiva, inclusi gli approfondimenti istruttori svolti dopo la redazione del rapporto finale da parte del Nucleo ispettivo e l'esame delle posizioni presentate dalla parte nelle istanze di riesame, riportati nell'Allegato A al presente provvedimento, evidenziano che:
 - nel sito di Corteolona sono installati vari impianti utilizzati per il trattamento e la combustione dei rifiuti, tra i quali un impianto di digestione anaerobica dei fanghi biologici (di seguito: impianto fanghi), nel quale avviene la produzione di biogas;
 - negli anni 2005, 2006 e 2007 l'impianto denominato Piazzola Biogas 1 è stato alimentato esclusivamente con biogas proveniente dalla discarica che si trova nel sito di Corteolona; in tali anni, poiché tutta l'energia assorbita dai servizi ausiliari dell'impianto è stata prelevata dalla sua produzione, l'energia immessa in rete e incentivata coincide con la produzione netta;
 - a partire dal 2008 l'impianto denominato Piazzola Biogas 1 è stato alimentato, oltre che dal biogas da discarica, anche con quantità crescenti di biogas prodotto dall'impianto fanghi;
 - per la produzione del biogas nell'impianto fanghi viene utilizzata energia elettrica che non è prelevata dalla produzione dell'impianto;
 - secondo quanto previsto dalla deliberazione 2/06 l'energia elettrica utilizzata per la produzione del biogas nell'impianto fanghi, nella misura in cui questo costituisce un combustibile dell'impianto denominato Piazzola Biogas 1, va ricondotta a quella assorbita dagli ausiliari del suddetto impianto e, quindi, detratta dalla sua produzione netta;
 - la quota parte dell'energia elettrica necessaria per produrre il biogas da fanghi utilizzato nell'impianto Piazzola Biogas 1 e incentivata in eccesso è riportata nell'ultima colonna della Tabella 3 dell'Allegato A al presente provvedimento;
 - la mancata inclusione tra i servizi ausiliari delle quantità di energia utilizzate per la produzione del biogas da fanghi utilizzato come combustibile nell'impianto Piazzola Biogas 1 ha comportato che i benefici delle incentivazioni di cui al provvedimento Cip 6/92 sono stati attribuiti a una quota di energia maggiore di quella cui sarebbero spettati effettivamente.

RITENUTO CHE:

- l'erogazione di incentivi non spettanti determina un indebito beneficio per la società che ha percepito le incentivazioni, con conseguente aggravio degli oneri generali afferenti al sistema elettrico e della componente tariffaria A3 corrisposta dai clienti finali del servizio elettrico;
- l'aggravio di cui al precedente alinea sia da determinare convenzionalmente applicando annualmente ai quantitativi di energia incentivati in eccesso la differenza tra il prezzo di cessione corrisposto dal cessionario pubblico ai sensi del

provvedimento Cip 6/92 e quanto ricavato dal GSE per la vendita dei medesimi quantitativi di energia;

- sia necessario che la Cassa per i servizi energetici e ambientali, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 1.1, e dall'articolo 7, comma 7.1, dell'Allegato A alla deliberazione GOP 64/09, operi il recupero amministrativo degli importi indebitamente percepiti con riferimento agli anni oggetto di accertamento;
- qualora il biogas prodotto nell'impianto fanghi fosse stato utilizzato per produrre energia elettrica nell'impianto Piazzola Biogas 1 anche negli anni successivi a quelli oggetto di accertamento, per la determinazione dei consumi dei servizi ausiliari dell'impianto anche in tali anni dovrebbero trovare applicazione criteri stabiliti nel presente provvedimento; a tal fine, pertanto, è opportuno dare mandato al Direttore della Direzione Osservatorio, Vigilanza e Controlli di svolgere i necessari accertamenti in merito

DELIBERA

1. di approvare il documento recante “*Relazione degli uffici della DOVC al Collegio dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico sugli esiti della verifica ispettiva effettuata dal Gestore dei servizi energetici – GSE S.p.A, in avvalimento da parte dell’Autorità (deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2009 GOP 71/09) sull’impianto di produzione di energia elettrica alimentato a biogas denominato Piazzola Biogas 1 di Corteolona (PV), della società A2A Ambiente S.p.a.*”, allegato al presente provvedimento (Allegato A), di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di disporre che la Cassa per i servizi energetici e ambientali, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 1.1, e dall'articolo 7, comma 7.1, dell'Allegato A alla deliberazione GOP 64/09, operi nei confronti della società A2A Ambiente il recupero amministrativo degli importi indebitamente percepiti, determinati convenzionalmente applicando annualmente ai quantitativi di energia incentivati in eccesso, come riportati nell'ultima colonna della Tabella 3 dell'allegato A al presente provvedimento, la differenza tra il prezzo di cessione corrisposto dal cessionario pubblico ai sensi del provvedimento Cip 6/92, e quanto ricavato dal Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.a. per la vendita dei medesimi quantitativi di energia;
3. di dare mandato al Direttore della Direzione Osservatorio, Vigilanza e Controlli di svolgere gli accertamenti necessari alla verifica dell'utilizzo del biogas prodotto dall'impianto di digestione anaerobica dei fanghi nell'impianto Piazzola Biogas 1 negli anni a partire dal 2012 e fino al termine della corresponsione della componente incentivante di cui alla lettera d) della tabella 1 del Titolo II, punto 3, del provvedimento Cip 6/92;
4. di notificare il presente provvedimento alla società A2A Ambiente S.p.a., mediante invio con Posta Elettronica Certificata (PEC);

5. di notificare il presente provvedimento mediante invio con Posta Elettronica Certificata (PEC), alla Cassa per i servizi energetici e ambientali, al Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.a. e al Nucleo Speciale per l'Energia e il Sistema Idrico della Guardia di Finanza per i seguiti di competenza;
6. di pubblicare la presente deliberazione, a eccezione dell'Allegato A, in quanto contenente dati e informazioni commercialmente sensibili, sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

26 maggio 2016

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni